Agenzia Entrate

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali

aggiornata con la normativa in vigore al *30 novembre 2007*

INDICE

1. PREMESSA 2
2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS 4
La deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle ONLUS 4
La detrazione d'imposta sulle erogazioni liberali alle ONLUS 5
La deduzione delle erogazioni delle imprese 6
Cessioni gratuite di beni delle imprese 6
Costi del personale per prestazioni erogate in favore delle ONLUS 7
Qualche informazione in più sulle ONLUS 7
3. LE LIBERALITÀ ALLE UNIVERSITÀ, AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E ALLA RICERCA 9
Donazioni alle Università ed agli Enti di ricerca 9
Erogazioni all'ente "Ospedali Galliera di Genova" 11
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici 11
4. LE LIBERALITÀ A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) 12
La deducibilità delle erogazioni liberali alle ONG 12
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle ONG 12
Qualche informazione in più sulle ONG 13
5. LE LIBERALITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 14
La deducibilità delle erogazioni liberali alle APS 14
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle APS 15
Qualche informazione in più sulle APS 15
6. LE LIBERALITÀ ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE 17
7. LE LIBERALITÀ AL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO 18
Le erogazioni delle persone fisiche 18
Le erogazioni delle imprese 19
8. LE ALTRE LIBERALITÀ 21
Erogazioni a tutela di beni di interesse artistico, storico, paesaggistico 21
Erogazioni alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 21
Erogazioni liberali ai partiti politici 22
Erogazioni alle Fondazioni operanti nel settore musicale 22
Erogazioni liberali alla società di cultura "La Biennale di Venezia" 23
Cessione di prodotti editoriali e dotazioni informatiche 23
9. LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 24
10. PER SAPERNE DI PIÙ 25

APPENDICE 26
Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali 26
Elenco delle Organizzazioni Non Governative (ONG) 30

1. PREMESSA

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta. Pertanto, quest'ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.

Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell'Irpef (pari al 5 per mille).

Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari enti appartenenti al settore del *non profit*, comunemente detto anche "terzo settore", definizione derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell'ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.

Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell'importante funzione che esso svolge.

Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.

Come e quando far valere le erogazioni liberali

Sia che l'agevolazione consista in una detrazione d'imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).

Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d'imposta): per esempio se l'erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 da presentare l'anno successivo.

È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l'effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

2. LE LIBERALITÀ ALLE ONLUS

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le **erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007 (vedi capitoli 3, 5 e 8).

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.

Inoltre è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L'inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte

indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

LA DETRAZIONE D'IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le **persone fisiche** che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le **imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di **erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica** e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE

Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:

- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
  - si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).

IMPRESA CEDENTE	ONLUS
ha l'obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore)	dichiarazione da rilasciare all'impresa donante; in essa occorre attestare l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto
deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese	
deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione	

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

COSTI DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DELLE ONLUS

Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese "dare in prestito" i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE ONLUS

Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria.

Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS devono operare nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei seguenti settori di attività:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'abituale attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. "ONLUS di diritto" e cioè gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella "sezione a mutualità prevalente" dell'Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei soppressi registri prefettizi) nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.

Sono inoltre considerate ONLUS c.d. "parziali", limitatamente all'esercizio delle attività sopra elencate, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita comunicazione presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

Questo controllo preventivo a cura dell'Agenzia delle Entrate consente così l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS che ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

3. LE LIBERALITÀ ALLE UNIVERSITÀ, AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E ALLA RICERCA

DONAZIONI ALLE UNIVERSITÀ ED AGLI ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono portare in deduzione dal reddito dichiarato le erogazioni liberali in denaro, senza limiti di importo, a favore di:

- università e fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro);
- enti parco regionali e nazionali.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Attenzione: tutti gli atti riguardanti i trasferimenti a titolo gratuito a favore dei soggetti sopra elencati, sono esenti da tasse e da imposte indirette diverse dall'IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Inoltre, è ridotto del 90%, l'onorario spettante al notaio sui citati atti di donazione.

Le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati nonchè di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.

Dal reddito d'impresa sono deducibili, inoltre, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale individuata dalla vigente disciplina statale e regionale nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, individuate periodicamente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, destinate a sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.

La ricerca scientifica beneficia, inoltre, di un'ulteriore agevolazione. Infatti, la legge n. 156 del 2005, di conversione del decreto legge n. 106 del 2005, ha esteso alle **fondazioni e associazioni dedite alla ricerca scientifica** le agevolazioni fiscali previste dal decreto sulla competitività. Pertanto, alle persone fisiche e agli enti soggetti all'IRES è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (vedi capitoli 2, 5 e 8).

Detta agevolazione è stata resa operativa con l'individuazione dei "beneficiari" dell'erogazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 .

Ai fini della deducibilità dal reddito, **le erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, al divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali, alle sanzioni, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (capitolo 2).

Resta ferma la possibilità per le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) di dedurre nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato:

1. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (comprese eventuali erogazioni liberali effettuate a favore delle ONG, vedi capitolo 4);
2. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica.

Così pure sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, autorizzate con apposito decreto dal Ministro della Salute che determina anche l'ammontare

delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore fino a concorrenza delle somme destinate allo scopo. Il Ministero della Salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili che hanno effettuato.

EROGAZIONI ALL'ENTE "OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA"

Sono detraibili dall'imposta sul reddito, per un importo non superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta sia dalle persone fisiche che dagli enti, le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "**Ospedali Galliera di Genova**", finalizzate all'attività del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo. La legge n. 52 del 6 marzo 2001 ha infatti previsto che il registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo sia gestito dal citato ente ospedaliero, come unica struttura di interesse nazionale, costituita dall'insieme dei registri regionali.
La struttura è internazionalmente nota come *Italian Bone Marrow Donor Registry* (I.B.M.D.R.).

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI

A partire dal 2007 sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.
Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

4. LE LIBERALITÀ A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONG

A partire dal 2005, poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono beneficiare delle più ampie agevolazioni introdotte sulle liberalità a favore delle ONLUS (per informazioni più dettagliate vedi capitolo 2).

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, infatti, sia le persone fisiche che gli enti soggetti all'IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, nel limite del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) effettuate a favore delle ONG.

Attenzione: nel suddetto limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle altre Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questa deduzione non può cumularsi con le altre agevolazioni fiscali illustrate di seguito.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONG

Le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) a favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG) sono deducibili dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale o bancario o le quietanze delle liberalità.

In alternativa alla deducibilità dal reddito, poiché le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro. Tuttavia, in questo stesso limite rientrano, anche, sia le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Ocse, che le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l'Italia è membro;

- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) hanno la possibilità di dedurre nel limite del 2% del reddito dichiarato le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONG ma nello stesso limite vanno comprese le eventuali erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto (vedi capitolo 3).

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE ONG

Le Organizzazioni Non Governative operano nella cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute a seguito di una severa istruttoria dal Ministero degli Affari Esteri che ne gestisce anche l'elenco (tra le più note ricordiamo Medici senza frontiere, Caritas Italiana, Emergency, WWF Italia).

In appendice, riportiamo l'elenco completo delle ONG idonee. Per avere altre informazioni sulle Organizzazioni (sede, recapiti, eventuali siti internet) si rinvia al sito della Cooperazione italiana allo sviluppo (all'indirizzo: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp).

La disciplina relativa alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo è contenuta nella legge 26 febbraio 1987 n. 49. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento, a condizione che le stesse:
- risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo;
- abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali, compresi i proventi derivanti da attività accessorie;
- non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- diano garanzie adeguate in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai paesi in via di sviluppo;
- presentino dei bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

5. LE LIBERALITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

LA DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati.

La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Per fruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni liberali **in denaro** siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali **in natura**, è invece previsto che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante detto valore normale (che può essere costituita da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi consegnare dal beneficiario dell'erogazione una ricevuta in cui siano indicati dettagliatamente i beni erogati e i relativi valori.

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi capitoli 2, 3 e 8).

Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre, è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

Nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi espongono indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la san-

zione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

Non si applica la sanzione maggiorata del 200% in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l'erogazione, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE APS

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Le **imprese** (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE APS

Le associazioni di promozione sociale regolamentate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 testimoniano il crescente interesse del legislatore per il settore *non profit*. La legge n. 383 del 2000 contiene infatti principi e norme volte a valorizzare l'associazionismo sociale favorendo la formazione di nuove realtà associative ed il consolidamento di quelle esistenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro.

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l'oggetto sociale, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di pro-

mozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.

In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il registro nazionale delle istituzioni di promozione sociale.

L'elenco delle Associazioni di Promozione Sociale è consultabile sul sito internet del Ministero della Solidarietà Sociale al seguente indirizzo:

http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/

6. LE LIBERALITÀ ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Dal reddito complessivo le persone fisiche possono dedurre, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose.

Per documentare questa liberalità i contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

Più specificatamente, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:
- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione.

Ciascuna delle suddette erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino all'importo massimo di 1.032,91 euro.

7. LE LIBERALITÀ AL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

LE EROGAZIONI DELLE PERSONE FISICHE

Sono previste agevolazioni fiscali, consistenti in una detrazione dall'Irpef, a favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali per le attività di seguito indicate.

ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE

Le persone fisiche possono portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche.

In particolare, possono fruire di tale beneficio le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale devono stipulare una convenzione – nel caso in cui uno dei soggetti sia un'amministrazione, un ente o un'istituzione pubblica – o un accordo scritto, corredati dal relativo progetto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali con le circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007.

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CHE OPERANO NELLO SPETTACOLO

Sono detraibili nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

È previsto che le erogazioni affluiscano allo Stato nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori dello spettacolo).

LE EROGAZIONI DELLE IMPRESE

Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) possono usufruire di vantaggi fiscali per le liberalità a favore del settore culturale e dello spettacolo. In particolare, si possono distinguere tre diversi tipi di erogazioni che consentono tutte la deducibilità dal reddito di impresa.

LE EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

Possono fruire di tale beneficio le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

Per tali erogazioni, il soggetto erogatore dovrà presentare alle Soprintendenze di settore competenti apposita istanza, corredata da un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, secondo le indicazioni fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali con la circolare n. 38 del 19 febbraio 2007. Le attività e le iniziative in argomento devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

LE EROGAZIONI LIBERALI PER I SETTORI DEI BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Possono essere dedotte dal reddito d'impresa, per l'intero ammontare delle erogazioni effettuate, le somme in denaro che le imprese destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione dei programmi culturali.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni siano effettuate:
- esclusivamente nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002;
- mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti e con l'indicazione, nella causale, del preciso riferimento all'art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR, oppure all'art. 38 della legge n. 342 del 2000.

Le imprese che effettuano queste erogazioni liberali devono comunicarle entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate riportando le seguenti indicazioni:
- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta;
- le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
- i soggetti beneficiari dell'erogazione.

Chi può beneficiare delle liberalità

Possono beneficiare di queste erogazioni liberali:
- lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti Locali;
- gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari o che, pur non avendoli ricevuti, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di imposta in cui avviene l'erogazione;
- i soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
- le associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
- persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 .

LE EROGAZIONI A FAVORE DI FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO

Sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, le erogazioni in denaro effettuate dalle imprese a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

È previsto che le erogazioni affluiscano allo Stato nel caso in cui i beneficiari non le utilizzino entro il termine di due anni dalla data del ricevimento, per le finalità sopra indicate (restauro e potenziamento delle strutture esistenti, produzione nei vari settori dello spettacolo).

8. LE ALTRE LIBERALITÀ

EROGAZIONI A TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, PAESAGGISTICO

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni liberali effettuate a partire dal 15 maggio 2005 a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Il limite dell'erogazione deducibile (in denaro o in natura) è del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (vedi capitoli 2, 3 e 5).

Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la valorizzazione dei beni che sono stati individuati dagli artt. 10, 11 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Ai fini della deducibilità dal reddito, le **erogazioni liberali in denaro** devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, al divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali, alle sanzioni, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (capitolo 2).

EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 1.500 euro, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta ovvero con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all'associazione destinataria.

Attenzione: con la finalità di promuovere lo sport tra i bambini e i giovani tra i 5 e i 18 anni, a partire dal 2007, è stata introdotta anche una detrazione dall'Irpef del 19 per cento, calcolabile su un importo massimo di 210 euro, in riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI

Le persone fisiche che vogliono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici possono detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro versate a detti soggetti per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, a condizione che:
- l'erogazione sia effettuata mediante versamento postale o bancario;
- beneficiari della donazione siano partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Per le imprese
La stessa detrazione d'imposta (19%), sempre nei limiti di importo sopra indicati, spetta inoltre, se residenti nel territorio dello Stato:
- alle società per azioni e in accomandita per azioni;
- alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle società di mutua assicurazione;
- agli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'agevolazione non spetta:
- ai singoli soci, per le erogazioni effettuate dalle società semplici;
- agli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri;
- alle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

La somma versata per l'acquisto della tessera del partito non rientra tra le erogazioni liberali detraibili

EROGAZIONI ALLE FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE

Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, i contributi in denaro versati dalle persone fisiche a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

Tale limite è elevato al 30% nel caso in cui le somme siano versate:
- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;

- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In quest'ultimo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno è previsto il recupero delle somme detratte.

EROGAZIONI LIBERALI ALLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

Le erogazioni liberali in denaro a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia" effettuate dalle persone fisiche sono detraibili dall'Irpef dovuta nella misura del 19%.

Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari al 30% del reddito complessivo dichiarato.

CESSIONE DI PRODOTTI EDITORIALI E DOTAZIONI INFORMATICHE

Per i titolari di reddito di impresa (o di lavoro autonomo) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'attività e, pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze patrimoniali, le cessioni gratuite di dotazioni informatiche e di prodotti editoriali non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione a favore di:
- enti locali
- istituti di prevenzione e pena
- istituzioni scolastiche
- orfanotrofi
- enti religiosi.

Si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione quei beni che:
- non sono più in distribuzione
- presentano difetti e vizi di produzione tali da renderli non idonei all'immissione sul mercato
- per la loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze del cedente.

Quali sono i prodotti editoriali e le dotazioni interessati all'agevolazione

PRODOTTI EDITORIALI	Sono i prodotti realizzati su carta (compresi i libri) o su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici.
DOTAZIONI INFORMATICHE	Si tratta delle componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.

9. LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

Il disegno della legge finanziaria per il 2008 proroga ulteriormente la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.

Così come previsto nel 2006, anche nel 2007 il contribuente ha effettuato la scelta di destinazione della quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei 3 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD; 730/1; UNICO PF, ovvero, sulla scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni dell'Unico PF riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione).

La scelta non è alternativa con quella dell'8 per mille e non determina maggiori imposte da pagare.

Oltre alla firma, il contribuente ha dovuto indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui destinare direttamente la quota del 5 per mille.

In particolare sono state previste le seguenti possibilità di destinazione:

- sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 460 del 1997;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Attenzione: il decreto legge n.159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha ammesso al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef, per il 2005 e il 2006, anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.

Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha definito la procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.

Il primo elenco relativo alle ONLUS, alle Associazioni di Promozione Sociale e alle associazioni riconosciute è stato curato dall'Agenzia delle Entrate.

Gli altri due elenchi pubblicati, relativi agli enti della ricerca scientifica e dell'università e agli enti della ricerca sanitaria, sono stati, invece, predisposti a cura del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute.

10. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge 8 novembre 1991, n. 381
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 1)
Legge 13 maggio 1999, n. 133
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 54)
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Legge 6 marzo 2001, n. 52
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, n. 329
Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, n. 264
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002 - Ministero per i beni e le attività culturali
Decreto 18 luglio 2003, n. 266
Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326)
Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80
(decreto per la competitività)
Decreto Legge n. 106 del 17 giugno 2005 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156)
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007
Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222)
Circolare del Ministero delle Finanze n. 82 del 12 marzo 1998
Circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998
Circolare del Ministero delle Finanze n. 22 del 22 gennaio 1999
Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 dell'8 marzo 2000
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 26 gennaio 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107 del 31 dicembre 2001
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46 del 18 febbraio 2002
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 63 del 1° agosto 2002
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 292 del 9 settembre 2002
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 26 febbraio 2003
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 15 febbraio 2005
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42 del 5 aprile 2005
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 16 maggio 2005
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 81 del 17 giugno 2005
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 19 agosto 2005
Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 183 del 22 dicembre 2005
Risoluzione n. 180 del 27 dicembre 2005
Circolare n. 20 del 13 giugno 2006, paragrafo 4
Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 38 del 19 febbraio 2007
Risoluzione n. 133 del 14 giugno 2007
Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007
Istruzioni per la compilazione del Modello 730
Istruzioni per la compilazione del Modello Unico

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it

APPENDICE

Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali

PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE riferimenti normativi
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	***in alternativa, una delle seguenti:*** a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) **solo le erogazioni in denaro**, detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
APS (Associazioni di Promozione Sociale)	erogazioni in denaro	***in alternativa, una delle seguenti:*** c) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro d) detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-quater)
ONG (Organizzazioni Non Governative)	contributi, donazioni	***in alternativa, una delle seguenti:*** a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) c) deducibilità nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis) TUIR - art. 10, comma 1, lett. g)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO	erogazioni in denaro e in natura (effettuate a partire dal 15 maggio 2005)	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	erogazioni in denaro e in natura	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito dichiarato) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i)

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE riferimenti normativi
ISTITUZIONI RELIGIOSE	erogazioni in denaro	deducibilità dall'imponibile IRPEF fino all'importo di 1.032,91 euro TUIR - art. 10, comma 1, lett. i) e lett. l)
E. O. "OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA"	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (nel limite del 30% dell'imposta dovuta) Legge n. 52 del 6 marzo 2001
SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (nel limite del 30% dell'imposta dovuta) Legge n. 28 del 18 febbraio 1999 - art. 1
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	contributi associativi	detrazione dall'IRPEF del 19% dei contributi versati (calcolata sul limite massimo di 1.291 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-bis)
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	erogazioni in denaro (da 51,65 a 103.291,38 euro)	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione TUIR - art. 15, comma 1-bis
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 1.500 euro) TUIR - art. 15, comma 1, lett. i-ter)
POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI DI CALAMITA' PUBBLICA O ALTRI EVENTI STRAORDINARI	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27
FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE	erogazioni in denaro	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato). In alcuni casi la percentuale di detrazione è elevata al 30%. TUIR - art. 15, comma 1, lett. i) Decreto Legislativo n. 367 del 29 giugno 1996 – art. 25
SOGGETTI CHE PROMUOVONO O SVOLGONO ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI DOCUMENTAZIONE DI RILEVANTE VALORE CULTURALE/ARTISTICO	erogazioni in denaro e beni	detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione in denaro o del costo dei beni (se ceduti in base ad apposita convenzione) TUIR - art. 15, comma 1, lett. h) e lett. h-bis)
ENTI DI RICERCA (tra cui, università, fondazioni e istituzioni universitarie pubbliche) ENTI PARCO	erogazioni in denaro	deducibilità dall'imponibile IRPEF senza alcun limite TUIR - art. 10, comma 1, lett. l-quater)
ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO	erogazioni in denaro	Detrazione dall'IRPEF del 19% dell'erogazione TUIR – art. 15, comma 1, lett. i-septies-bis

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**

IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE riferimenti normativi
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	***in alternativa, una delle seguenti:*** a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro; b) deducibilità, **ma solo per le erogazioni in denaro**, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)
	cessione di prodotti alimentari e di farmaci	costi deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite *le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze* D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2
	cessione di altri beni prodotti e scambiati dall'impresa	il costo sostenuto per la produzione e l'acquisto non deve essere superiore a 1.032,91 euro. *Il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro alle Onlus, alla formazione del limite di deducibilità (2.065,83 euro o 2% del reddito di impresa dichiarato)* D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 – art. 13, comma 2
	spese per l'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio erogate alle ONLUS	deducibili dal reddito di impresa nel limite del cinque per mille del costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi TUIR - art. 100, comma 2, lett. i)
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CON ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO E PAESAGGISTICO	erogazioni in denaro e in natura (se effettuate a partire dal 15 maggio 2005)	deducibilità del limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI INDIVIDUATI CON DPCM NEI PAESI NON OCSE PER INIZIATIVE UMANITARIE, RELIGIOSE O LAICHE	erogazioni in denaro	deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato TUIR - art. 100, comma 2, lett. h)
APS (Associazioni di Promozione Sociale)	erogazioni in denaro e in natura	***in alternativa, una delle seguenti:*** a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) deducibili, **ma solo le erogazioni in denaro**, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. l)

segue **Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali**

BENEFICIARIO	TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE SPETTANTE riferimenti normativi
ONG (Organizzazioni Non Governative)	contributi, donazioni	***in alternativa, una delle seguenti:*** a) deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) deducibili dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima del 2% D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. a)
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	erogazioni in denaro (solo per le società e gli enti indicati all'art. 73 del Tuir)	detrazione dall'**IRES** del 19% dell'erogazione TUIR - art. 78
SOGGETTI CHE PROMUOVONO O SVOLGONO ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI DOCUMENTAZIONE DI RILEVANTE VALORE CULTURALE/ARTISTICO	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite TUIR - art. 100, comma 2, lett. f)
ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima del 2% TUIR - art. 100, comma 2, lett. g)
POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI DI CALAMITA' PUBBLICA O ALTRI EVENTI STRAORDINARI	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa senza alcun limite purché effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27, comma 1
	cessioni di beni	le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze Legge n. 133 del 13 maggio 1999 – art. 27, comma 2
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA ORFANOTROFI, ENTI RELIGIOSI	cessione di prodotti editoriali e dotazioni informatiche	deducibili dal reddito di impresa e non rilevano ai fini dell'IVA *(le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze)* Legge n. 342 del 21 novembre 2000 – art. 54
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	erogazioni in denaro e in natura	deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro D.L. 35/2005 - art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DEI BENI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	erogazioni in denaro	deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite *(le categorie che possono beneficiare dell'agevolazione sono quelle individuate dal D.M. del 3 ottobre 2002)* TUIR - art. 100, comma 2, lett. m)
STATO, REGIONI, ENTI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI	erogazioni in denaro per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica	deducibili dal reddito di impresa, senza alcun limite *(i programmi di ricerca devono essere autorizzati con decreto del Ministro della Salute)* TUIR - art. 100, comma 2, lett. o)
ENTI DI RICERCA (tra cui Università, fondazioni e associazioni riconosciute), ENTI PARCO	contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca	deducibili dal reddito d'impresa, senza alcun limite Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 353
ORGANISMI DI GESTIONE PARCHI E RISERVE	erogazioni liberali in denaro per attività di conservazione, valorizzazione, studio e ricerca	deducibili dal reddito d'impresa, senza alcun limite TUIR - art. 100, comma 2, lett. n)
ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO	erogazioni in denaro	Deducibili fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro TUIR – art. 100, comma 2, lett. o-bis

Elenco delle Organizzazioni Non Governative (ONG)

Art. 28 Legge n. 49 del 26 febbraio 1987

Fonte: Ministero degli Affari Esteri DGCS

A	**AAT-** ASSOCIAZIONE AFRICA TREMILA O.N.L.U.S **ABCS -** Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo Mondo **ACAP -** COMUNITA' DI S. EGIDIO - Associazione Cultura Assistenza Popolare **ACAV -** Associazione Centro Aiuti Volontari Cooperazione Sviluppo Terzo Mondo **ACCRI -** Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale **ACFR -** Associazione Casa Famiglia Rosetta **ACRA -** Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina **A.C.S. -** Associazione di Cooperazione allo Sviluppo **ADP -** Amici dei Popoli **ADRA Italia** (già OSA) **AES -** Associazione Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo **AFMAL -** Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani **AGENZIA N.1 DI PAVIA PER AYAMÈ** **AIBI -** Associazione Amici dei Bambini **AIDOS -** Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo **AIFO -** Associazione Italiana "Amici di Raoul Follereau" **AISPO -** Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli	**ALISEI** **ALM -** Associazione Laicale Missionaria **AMA -** Associazione Mani Amiche **AMANI ONLUSS** **AMG -** Associazione Mondo Giusto **AMREF-ITALIA** **AMU -** Azione per un Mondo Unito **ANL -** Associazione Noi per Loro **APS -** Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo **APURIMAC** **ARCS -** Arci Cultura e Sviluppo **ASAL -** Associazione Studi America Latina **ASeS -** Associazione Solidarietà e Sviluppo **ASI -** Associazione Sanitaria Internazionale **A.S.I.A. -** Associazione per la solidarietà internazionale in Asia **ASPEm -** Associazione Solidarietà Paesi Emergenti **ASSEFA -** Association for Sarva Seva Farms-Italia **AVAZ -** Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli **AVSFM -** Associazione Valdostana di Solidarietà e Fratellanza (Fihavanana) **AVSI FONDAZIONE -** Associaz. Volontari per il Servizio Internaz. **ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA**
B	**BELLISARIO -** Fondazione Marisa Bellisario	
C	**CARITAS Italiana** **CAST -** Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico **CCM -** Comitato di Collaborazione Medica **CEFA -** Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura **CEIS -** Centro Italiano di Solidarietà **CeLIM -** Centro Laici Italiani per le Missioni **CELIM Bergamo -** Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano **C.E.S.E.S. -** Centro Europa Scuola, Educazione, Società **CESTAS -** Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie **CESVI -** Cooperazione e Sviluppo **CESVITEM -** CENTRO SVILUPPO TERZO MONDO **CEVI -** Centro di Volontariato Internazionale **CIAI -** Centro Italiano Aiuti all'Infanzia **CIC -** Centro Internazionale Crocevia **CICA -** Comunità Internazionale di Capodarco **CIES -** Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo **CIFA -** Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia **CINS -** COOPERAZIONE ITALIANA NORD SUD **CIPSI -** Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale **CISP -** Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli **CISS -** Cooperazione Internazionale Sud-Sud **CISV -** Comunità Impegno Servizio Volontario **CLMC -** Comunità Laici Missionari Cattolici **CMSR -** Centro Mondialità Sviluppo Reciproco	**COBASE -** Associazione Tecnico Scientifica di Base **COCIS -** Coordinamento delle ONG per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo **COE -** Centro Orientamento Educativo **COI -** Cooperazione odontoiatrica internazionale **COMI -** Cooperazione per il Mondo in via di Sviluppo **COMSED -** Associazione Cooperation of Medical Services and Development **COMUNITA' INCONTRO** **COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - CONDIVISIONE TRA I POPOLI** **"COOPERAZIONE E SVILUPPO"** **COOPI -** Cooperazione Internazionale **Coordinamento Regionale di Volontariato e Solidarietà "Luciano Lama"** **CoPE -** Cooperazione Paesi Emergenti **COSPE -** Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti **COSV -** Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario **CPS -** Comunità Promozione e Sviluppo **CRIC -** Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione **CTM-Movimondo -** Associazione per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale **CUAMM -** Collegio Universitario Aspiranti Medici e Missionari **CVCS -** Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo **CVM -** Comunità Volontari per il Mondo
D	**DD -** Differenza donna **DISVI -** "Disarmo e Sviluppo"	**DOKITA -** Associazione Volontari Dokita **DPdU -** Dalla parte degli ultimi

segue **Elenco delle Organizzazioni Non Governative (ONG)**

E	**ELIS -** Centro Elis **EMERGENCY -** LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS **EMMANUEL -** Fondazione Emmanuel per il sud del mondo	**ENGIM -** Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo **ESSEGIELLE -** Cooperazione Internazionale
F	**FOCSIV -** Volontari nel Mondo - Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario **FdUO -** Fratelli dell'Uomo	**Fondazione Don Carlo Gnocchi** **FONTOV -** Fondazione Giuseppe Tovini
G	**GAO -** Cooperazione Internazionale **GHERUSH92 -** Comitato per i Diritti Umani, contro L'Antisemitismo e il Razzismo **GMA -** Gruppo Missioni Asmara **GREEN CROSS ITALIA**	**Gruppo Abele O.N.L.U.S.** **GRUPPO MISSIONARIO MERANO** **GRT -** Gruppo per le Relazioni Transculturali **GUS -** Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti **GVC -** Gruppo Volontario Civile
I	**IAHM -** International association for humanitarian medicine Brock Chisholm **IBO -** Associazione Italiana Soci Costruttori **ICEI -** Istituto Cooperazione Economica Internazionale **ICS -** CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ **ICU -** Istituto per la Cooperazione Universitaria **IFP -** INCONTRO FRA I POPOLI **IL SOLE**	**INA -** Istituto nuova Africa e America **INTERSOS -** Organizzazione Umanitaria per l'Emergenza **INTERVITA** **IPSIA -** Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli **ISAD -** Istituto Superiore per le tecniche di conservazione dei beni culturali dell'ambiente **ISCOS -** Istit. Sindacale per la Cooper. con i Paesi in via di svil. **IVO DE CARNERI**
L	**LABOR MUNDI** **LA RUOTA INTERNAZIONALE** **LEGAMBIENTE ONLUS**	**LEVIMONTAL-**Fondazione Rita Levi Montalcini **LTM -** Gruppo Laici Terzo Mondo **LVIA -** Comunità Internazionale Volontari Laici
M	**MAC -** Movimento Apostolico Ciechi **MAGIS -** Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo **M.A.I.S. -** Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà **MANI TESE '76** **MA'70 -** Movimento Africa '70 **MEDICI SENZA FRONTIERE - MSF** **MEDICUS MUNDI**	**MLAL -** Movimento Laici America Latina **MLFM -** Movimento per la lotta contro la fame nel mondo **MOCI -** Movimento per la Cooperazione Internazionale **MONSERRATE -** Associazione Monserrate Onlus **MOVIMONDO** **MISSIONE FUTURO** **MSP -** Movimento Sviluppo e Pace
N	**NEA -** NAPOLI: EUROPA AFRICA **NSS -** Nuovi Spazi al Servire	**NTC -** Nessuno Tocchi Caino **NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA FRASCALI**
O	**OAF ITALIA -** ORGANIZZAZIONE DI AIUTO FRATERNO ITALIA **OIKOS -** ISTITUTO OIKOS **OPAM -** Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo **OS -** Operazione Sviluppo **OSVIC -** Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano	**OVCI -** Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale "La Nostra Famiglia" **OVERSEAS -** Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei
P	**PARMA PER GLI ALTRI** **PF -** Punto di Fraternità **PISIE -** Politecnico Internazionale per lo Sviluppo Industriale ed Economico **PRO.DO.CS. -** Progetto Domani: Cultura e Solidarietà **Progetto Continenti**	**PROMOND -** Progetto Mondialità **PRO.SCA -** Associazione per la promozione della scuola di cultura ambientale **PROSUD -** Progetto Sud **PROSVIL -** Progetto Sviluppo
R	**RC -** Ricerca e Cooperazione **RE.TE. -** Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale	**RS -** Fondazione Risorsa Donna **RTM -** Reggio Terzo Mondo

segue **Elenco delle Organizzazioni Non Governative (ONG)**

S	**SALUTE E SVILUPPO -** SeS **SCAIP -** Servizio Collaborazione Assistenza Internaz. Piamartino **SCI -** Servizio Civile Internazionale **SCSF -** Solidarietà e Cooperazione senza Frontiere **SECCO SUARDO -** Associazione Giovanni Secco Suardo **SEV'84 - Servizio Esperti Volontari Orione '84**	**SINERGA -** Associazione per la Cooperazione Tecnica e Sociale Internazionale **Fondazione SIPEC** **S.O.S. MISSIONARIO** **S.U.CO.S. -** Solidarietà Uomo Cooperazione allo Sviluppo **SVI -** Servizio Volontario Internazionale **SVILUPPO 2000 -** SVI 2000
T	**TDH ITALIA** (FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA) **TEN -** Terra Nuova - Centro per il Volontariato	**TRASPARENCY INTERNATIONAL**
U	**UCODEP** **UCSEI -** Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia **UMMI -** Unione Medico Missionaria Italiana **Comitato Italiano per l'UNICEF -** Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia	**UN PONTE PER...** **UVISP Assisi -** Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace
V	**VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE** **VIDES -** Volontariato Internazionale Donne per Educazione e Sviluppo **VIS -** Volontariato Internazionale per lo Sviluppo **VISBA -** Volontari Internazionali Scuola Beato Angelico	**VISES -** Associazione volontari iniziative sviluppo economico e sociale **VISPE -** Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti **VOSS -** VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA' E LO SVILUPPO **VPM -** VOCI DI POPOLI DEL MONDO
W	**WWF ITALIA**	**WORLD FAMILY OF RADIO MARIA**

Gli aggiornamenti e le altre informazioni sulle Organizzazioni sono reperibili sul sito www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

La Guida alle Erogazioni liberali, agevolazioni fiscali è stata realizzata dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni Fiscali

Progetto grafico: stazione grafica A.E.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it